

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2056

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1990

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, al comma 2, disciplina le modalità di sostituzione in caso di assenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado.

La nomina del supplente temporaneo ausiliario o collaboratore, secondo quanto indicato nel predetto articolo, può avvenire soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata superiore a trenta giorni e vi sia riduzione delle corrispondenti unità di personale in servizio oltre il 50 per cento.

La modifica dell'articolo 7 sopra citato, che si propone nel disegno di legge in esame, è finalizzata a consentire la nomina di personale

supplente della terza e quarta qualifica funzionale con criteri diversi e maggiormente articolati.

Vanno considerati, infatti, in mancanza di una più puntuale sostituzione del personale assente, i riflessi sulla funzionalità dei servizi, con particolare riguardo alle condizioni igieniche ed alla vigilanza degli alunni.

Una eventuale carenza di personale ausiliario potrebbe, inoltre, rendere più facile l'introduzione, negli istituti scolastici, di sostanze stupefacenti, aggravando il già difficile problema della droga nelle scuole.

Le modifiche proposte consentirebbero la nomina di personale supplente ausiliario o collaboratore fin dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore.

In tal modo si permetterebbe una immediata sostituzione nelle scuole di piccole e medie dimensioni, dove più gravi, in caso di carenza di personale, sarebbero i riflessi negativi sopra specificati.

Si provvederebbe, invece, alla nomina fin dal secondo assente nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a dieci unità di personale ausiliario ed a quattro unità di personale collaboratore.

Un tale criterio consentirebbe un più equilibrato meccanismo di sostituzione anche nelle scuole con maggior numero di personale in servizio e, comunque, di grandi dimensioni, dove, pur rimanendo la necessità di articolare correttamente i criteri di organizzazione del lavoro del personale, può considerarsi, peraltro, avvertibile, in minore misura, il disagio per l'assenza di personale ausiliario o collaboratore.

Per i profili di carattere finanziario, come risulta dalla allegata relazione tecnica, si tiene conto della circostanza che l'articolo di cui si propone la modifica è inserito nella legge di finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990; conseguentemente, vengono conservate, nella loro esatta misura, le economie ivi previste.

Per compensare i maggiori oneri derivanti dalla modifica proposta, viene, infatti, operata una riduzione dello stanziamento previsto nel capitolo relativo al compenso per lavoro straordinario.

Ulteriori interventi compensativi risultano quelli della riduzione da dieci a otto mesi del periodo di conferibilità delle supplenze, limitandosi tale possibilità al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali, e del recupero dei trenta miliardi destinati a compensare i maggiori impegni precedentemente previsti per il personale in servizio.

RELAZIONE TECNICA

La modifica che si propone all'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988, comporta oneri aggiuntivi, parzialmente compensati con la riduzione da apportare al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Dal 1° gennaio 1990 è prevista, inoltre, la soppressione del capitolo 1041.

Tali oneri aggiuntivi risultano corrispondenti alla minore economia realizzabile rispetto a quella proveniente dall'applicazione dello stesso articolo 7, stimati in 219,475 miliardi di lire per l'anno finanziario 1990 e in 223,736 miliardi per gli anni successivi.

Per la determinazione di detti oneri sono stati assunti i seguenti parametri.

La disposizione di cui al citato articolo 7 prevedeva una riduzione delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola stimata in 12.125 unità/anno per entrambe le qualifiche di ausiliario (terza) e collaboratore (quarta), pari al 70 per cento di quelle conferite nell'anno scolastico 1987/88, complessivamente 17.321 supplenze/anno.

In base alle unità di personale di ruolo delle due qualifiche in servizio nel predetto anno scolastico, pari a 130.160 unità, l'indice di assenza risulta del 13 per cento, con una media di 39 giorni nell'arco di 10 mesi.

Applicando il predetto tasso di assenza alle unità di personale che risultano in servizio nel decorso anno scolastico 1988/89, rispettivamente, 81.386 per la terza qualifica e 52.439 per la quarta, si determinano in 10.580 unità (81.386×13 per cento) le assenze/anno riferite al personale ausiliario ed in 6.817 unità (52.439×13 per cento) quelle riferite al personale collaboratore.

Le assenze di durata compresa tra 21 e 29 giorni, che restano escluse dalla sostituzione secondo la modifica proposta, si stimano nella misura del 20 per cento.

Le unità di personale di terza qualifica in servizio nelle scuole con ausiliari oltre 10 unità rappresentano circa il 28 per cento, mentre le unità di personale di quarta qualifica in servizio nelle scuole con collaboratori oltre 4 unità rappresentano circa il 27 per cento. Nell'ambito di queste, le sostituzioni a partire dal secondo assente si stimano pari, rispettivamente, al 5 per cento e al 3 per cento.

Le economie sono stimate in rapporto a 8.090 supplenze/anno pari al 46,50 per cento circa di quelle conferibili secondo la normativa precedente all'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988 ($17.397 \times 46,50$ per cento).

ECONOMIE	MILIARDI
<i>Anni finanziari:</i>	
1990	
- Articolazione supplenze	
8.090 × lire 20.836.000/13 × 4 = 51,866	
8.090 × lire 21.710.000/13 × 7 = 94,572	146,438
- Riduzione da 10 a 8 mesi del periodo di conferibilità delle supplenze (17.397 - 8.090)	
9.307 × lire 21.710.000/13 × 2 =	31,085
	<hr/>
Totale economie anno 1990	177,523
Economie previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988	219,475
	<hr/>
Differenza anno 1990	41,952
	<hr/> <hr/>
1991	
- Articolazione supplenze	
8.090 × lire 21.710.000/13 × 11 =	148,613
- Riduzione da 10 a 8 mesi del periodo di conferibilità delle supplenze (17.397 - 8.090)	
9.307 × lire 21.710.000/13 × 2 =	31,085
	<hr/>
Totale economie anno 1991	179,698
Economie previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426 del 1988	223,736
	<hr/>
Differenza anno 1991	43,038
	<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali».

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sarà proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1991 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1990, e corrispondenti stanziamenti per gli anni successivi;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di previsione per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.